



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINA SINDACALE N. 117 DEL 19 DIC. 2011

**OGGETTO: Recupero crediti derivanti dalle sentenze del Tribunale di Patti
n.ri 189/2006, 65/2011 e 142/2011.
- Nomina difensore legale.**

Area Urbanistica e Infrastrutture Proposta n. 28 del 19 DIC. 2011

IL SINDACO

Premesso :

- Che il Tribunale di Patti con sentenza n. 189/2006, del 26 giugno 2006, regolarmente notificata al procuratore dei Sigg. Siragusano Carmela e Corbino Michele, Avv. Giuseppe Biondo in data 8 maggio 2007, ormai passata in cosa giudicata i predetti sono stati condannati al pagamento in favore di questo Comune della complessiva somma di €. 40.236,30, oltre interessi legali dal 29/04/1997 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 2.100,00, oltre IVA, Cassa Previdenza Avvocati e rimborso spese generali;
- che il medesimo Tribunale con sentenza n. 142/2011, del 18/03/2011, ha condannato la Sig.ra Siragusano Carmela e il Sig. Corbino Michele, al pagamento a favore del Comune delle spese processuali, liquidati in complessivi €. 2.100,00, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali;
- che il suddetto Tribunale con sentenza n. 65/2011, del 02/02/2011, ha condannato la Sig.ra Siragusano Carmela, al pagamento a favore del Comune delle spese di causa pari a complessive €. 2.965,00, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali e spese C.T.U.;
- che con le delibere di Giunta Municipale n.ri 162 del 18/11/2011 e 188 del 16/12/2011, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a far ricorso alle vie legali per il recupero dei crediti in argomento ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato per attivare tutte le attività necessarie al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei debitori ;

- Che con propria determina n. 106/2011 era stato individuato quale difensore legale per il recupero dei crediti di cui alla sentenze n.ri 65/2011 e 142/2011, l'Avv. Barbara Schepis da Brolo;
- Che il predetto legale con comunicazione del 28/11/2011, acquisita al Prot. 15070 del 29/11/2011, ha comunicato di rinunciare al suddetto incarico;

RITENUTO conveniente pertanto, unificare le procedure di recupero dei crediti di che trattasi, provvedendo con urgenza alla nomina di un unico legale di fiducia dell'Amministrazione al fine di provvedere in merito;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti derivanti dall'incarico in argomento;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di nominare, quale difensore legale di questo Ente nel procedimento di recupero dei crediti in argomento, l'**Avv. Pizzuto Francesco** da Brolo, al quale viene conferito ampio mandato per attivare tutte le attività necessarie al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei debitori, onde tutelare gli interessi il Comune;
- di approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra le parti che sarà sottoscritto per conto di questo Ente dal responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture;
- di dare atto che al suddetto legale sarà corrisposto a titolo di acconto la somma di € 1.258,40 rientrante tra le somme all'uopo destinate con la delibera di G.C. n. 162/2011, con imputazione in conto competenza dell'ex cap. 13800, cod. 1010203, Voce " Spese per liti, arbitraggi e consulenze" codice gestionale 1331 del corrente bilancio di previsione 2011;
- Di revocare la propria determina n. 106 del 23/11/2011.

Basilio Caruso



COMUNE DI SANT' ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo (di seguito: Comune), con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via I° Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo, C.F. 00108980830, in persona del Geom. Ceraolo Carmelo, nato a Sant'Angelo di Brolo il 07/12/1958, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile di P.O. dell'Area Urbanistica e Infrastrutture attribuita dal Sindaco con decreto n. 93 del 21/10/2011, e giusta Determinazione Sindacale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'Avv. **PIZZUTO Francesco** con studio in Brolo, Via Leonardo Da Vinci, n.5 Codice Fiscale **PZZ FNC 63A29 D569H**, Partita IVA 01543310831, di seguito: legale,

Premesso :

- Che il Tribunale di Patti con sentenza n. 189/2006, del 26 giugno 2006, regolarmente notificata al procuratore dei Sigg. Siragusano Carmela e Corbino Michele, Avv. Giuseppe Biondo in data 8 maggio 2007, ormai passata in cosa giudicata i predetti sono stati condannati al pagamento in favore di questo Comune della complessiva somma di €. 40.236,30, oltre interessi legali dal 29/04/1997 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 2.100,00, oltre IVA, Cassa Previdenza Avvocati e rimborso spese generali;
- che il medesimo Tribunale con sentenza n. 142/2011, del 18/03/2011, ha condannato la Sig.ra Siragusano Carmela e il Sig. Corbino Michele, al pagamento a favore del Comune delle spese processuali, liquidati in complessivi €. 2.100,00, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali;
- che il suddetto Tribunale con sentenza n. 65/2011, del 02/02/2011, ha condannato la Sig.ra Siragusano Carmela, al pagamento a favore del Comune delle spese di causa pari a complessive €. 2.965,00, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali e spese C.T.U.;

- che con le delibere di Giunta Municipale n.ri 162 del 18/11/2011 e 188 del 16/12/2011, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a far ricorso alle vie legali per il recupero dei crediti in argomento ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato per attivare tutte le attività necessarie al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei debitori;
- che il Sindaco con Determina Sindacale n. ____ del _____, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato PIZZUTO Francesco da Brolo, a cui affidare l'incarico di rappresentare legalmente questo Ente nella procedura in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto il recupero dei crediti vantati da questo Ente dalla Sig.ra Siragusano Carmela giusta sentenza del Tribunale di Patti n. 65/2001 e dai Sigg. Corino Michele e Siragusano Carmela giuste sentenze del Tribunale di Patti n.ri 189/2006 e 142/2011 con ampio mandato di promuovere tutte le attività necessarie al fine di procedere in via esecutiva nei confronti dei debitori.
- 2) Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere sarà calcolato applicando i minimi tariffari previsti dalle vigenti tariffe professionali, il cui importo come da parcella all'uopo trasmessa è pari a complessive € 6.677,73, comprensiva di CPA e IVA, oltre rimborso delle spese per l'esecuzione, debitamente documentate, che allo stato non sono quantificabili. Si precisa che, in ogni caso gli onori dovuti saranno corrisposti sulla base dell'attività effettivamente espletata. Dette spese e compensi per l'attività professionale saranno posti, in caso di esito fruttuoso della procedura, a carico del debitore, con recupero integrale per questo Comune.
Per il sostegno delle prime spese il Comune corrisponderà, a richiesta del legale incaricato, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre CPA e IVA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi, salvo eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 4 del presente disciplinare.
- 3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune, sia scritte sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunale collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

4) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

5) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7) Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

9) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12) Il predetto legale si impegna ad rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile dell'Area
Urbanistica e Infrastrutture

Data _____

Il Professionista
Avv. Pizzuto Francesco

Data _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile dell'Area
Urbanistica e Infrastrutture

Data _____

Il Professionista
Avv. Pizzuto Francesco

Data _____

In ordine alla acclusa proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 19 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 19 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 19 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23 dicembre del 2000, n. 30;

VISTE le altre vigenti disposizioni di leggi in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto di legge integralmente trascritta

Il Sindaco